



ASSICURAZIONE SULLE RESE PRODUZIONI VEGETALI PER DANNI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Adesione a Polizza Collettiva o Polizza Individuale

SCHEDA PRODOTTO

INFORMAZIONI GENERALI

MERCATO DI RIFERIMENTO DEL PRODOTTO (TARGET MARKET)	<p>Il prodotto è destinato alle imprese agricole che vogliono proteggere la propria produzione agricola primaverile/estiva, intesa come frutti pendenti o produzioni agricole in campo preventivamente alla raccolta, dalle seguenti avversità atmosferiche: frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia ed eccesso di neve).</p> <p>Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2026 prevede anche altre avversità assicurabili: catastrofali (gelo/brina, alluvione e siccità) ed accessorie (colpo di sole, vento caldo e sbalzo termico). Per queste ulteriori avversità la richiesta di copertura è soggetta a preventiva richiesta ed autorizzazione scritta da parte della Direzione della Rappresentanza.</p> <p>Tutto ciò che non rientra nella definizione di impresa agricola di cui sopra rientra nel target market negativo.</p>
MERCATO DI RIFERIMENTO NEGATIVO (TARGET MARKET NEGATIVO)	<p>Rientrano nella definizione di Target Market negativo:</p> <p>Clienti che non si occupino della coltivazione di prodotti agricoli;</p> <p>Relativamente alla forma agevolata, Clienti che non siano imprenditori agricoli attivi ai sensi dell'articolo 2135 c.c. e di quanto previsto dal PGRA vigente;</p> <p>Aziende non agricole o imprenditori agricoli la cui attività non rientri tra quelle individuate dal Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura ed espressamente indicate in polizza;</p> <p>Con riferimento alle singole avversità o gruppi di avversità assicurate, imprenditori agricoli o privati agricoltori che ricerchino:</p> <ul style="list-style-type: none">- Limitatamente agli eventi di eccesso di pioggia ed alluvione copertura per colture su terreni di golena;- Limitatamente all'avversità siccità, copertura per colture ubicate su terreni non irrigui, con esclusione del prodotto uva da vino.- Limitatamente alle avversità catastrofali copertura per danni da perdita di resa "qualitativa" <p>una copertura per eventi diversi da quelli espressamente individuati in polizza, anche se riferiti ad eventi atmosferici, fra cui ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">- per le avversità terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno e slavine;- Incendio;- Malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;- Danni da inquinamento
INDIVIDUAZIONE DEI CANALI DI DISTRIBUZIONE:	<p>Per la distribuzione del prodotto la Rappresentanza italiana si avvale esclusivamente della collaborazione di:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rete agenziale- Rete broker <p>La scelta è stata affidata ai canali che garantiscono un adeguato standard di professionalità, competenza e capillarità distributiva, considerando la specificità del mercato rischi agricoli italiano.</p>



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:	<p>Il prodotto prevede la possibilità di effettuare una copertura limitata ai danni da avversità atmosferiche sulle colture assicurate che rispetta i parametri normati dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura al fine di ricevere la contribuzione pubblica comunitaria sul premio imponibile di polizza.</p> <p>Inoltre, viene prevista una copertura integrativa non agevolata che copre eventuali danni non liquidabili ai sensi della copertura suddetta, con particolare riguardo ai danni sottosoglia (inferiori al 20% di danno medio comune/prodotto, intesa come coltura vegetale).</p> <p>La copertura integrativa non agevolata può essere emessa e perfezionata solo in presenza di una copertura agevolata di riferimento e deve prevedere lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma riguardare garanzie, valori e quantità non agevolabili (vedasi il PGRA 2026).</p> <p>La copertura assicurativa prevede la contraenza collettiva da parte di un consorzio di difesa a cui i Soci/Assicurati sono associati e che tratta le migliori condizioni normative e tariffarie del prodotto offerto in nome e per conto di tutti i suoi associati.</p> <p>L'eventuale contraenza individuale della copertura assicurativa è autorizzabile solo su richiesta e conferma scritta da parte della Direzione.</p> <p>Parimenti eventuali coperture assicurative senza contribuzione pubblica agevolata (sia con contraenza individuale che con contraenza collettiva) sono subordinate a specifica richiesta scritta ed autorizzazione dalla Direzione.</p> <p>In ogni caso le Condizioni Generali e Speciali di assicurazione, nella loro ultima versione aggiornata diramata dalla Direzione, e ferme le specificità normative della singola tipologia di copertura assicurativa scelta dall'azienda agricola assicurata, si intendono vevoli per tutte le tipologie di copertura assicurativa (con contraenza collettiva e/o individuale, con o senza contribuzione pubblica agevolata).</p>
STRUTTURA DEL PRODOTTO	
QUALI COLTURE COPRE:	Sono assicurabili le produzioni vegetali assicurabili come da allegato 1 – Categorie di prodotti assicurabili delle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'Allegato 1 del PGRA 2026. Eventuali specie non presenti necessitano di preventiva richiesta ed autorizzazione scritta da parte della Direzione.
PRODUZIONE ASSICURATA:	Tutta la produzione aziendale di ogni singola varietà coltivata, ubicata all'interno di un medesimo comune amministrativo.
COSA ASSICURA:	La garanzia è la perdita di resa (quantitativa e, se prevista, qualitativa) a seguito delle avversità oggetto di copertura assicurativa così come riportate sul certificato di assicurazione ed eventualmente sulla copertura integrativa non agevolata
A CAUSA DI QUALI EVENTI:	<p>I pacchetti di avversità assicurabili prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sola Grandine- Grandine e Vento forte;- Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia- Solo su autorizzazione direzionale: Avversità catastrofali ed accessorie ad integrazione delle sole avversità di frequenza <p>Pacchetti di avversità differenti sono possibili esclusivamente su preventiva richiesta ed autorizzazione scritta da parte della Direzione.</p>
ESCLUSIONI:	<p>Quelle previste dall'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.</p> <p>Ad esempio, non possono comunque formare oggetto di copertura assicurativa le colture se già danneggiate dalle avversità oggetto di assicurazione (cosiddetti "danni anterischio").</p>



QUANDO HA VIGORE LA COPERTURA:	Grandine e Vento forte: dalle ore 12.00 del TERZO giorno successivo alla data di notifica; Eccesso di pioggia ed Eccesso di neve: dalle ore 12.00 del QUINDICESIMO giorno successivo alla data di notifica. Per altre avversità eventualmente assicurabili su autorizzazione scritta possono essere previste delle decorrenze differenti.
QUANDO TERMINA LA COPERTURA:	Alla maturazione del prodotto o alla raccolta dello stesso se avvenuta in data precedente e comunque in base alle date di termine della copertura previste dalle Condizioni speciali di assicurazione per le singole specie o per le singole avversità. La copertura termina comunque e se non diversamente specificato nelle Condizioni speciali di assicurazione, alle ore 12.00 del 01 novembre.
PAGAMENTO DEL PREMIO:	Nel caso di copertura con contraenza collettiva il pagamento del premio avverrà da parte del Contraente alla Società alle date contrattualmente previste in polizza collettiva. Nel caso di copertura con contraenza individuale (sia con agevolazione pubblica comunitaria che senza agevolazione pubblica) il premio dovrà essere corrisposto all'intermediario dall'assicurato: vigono comunque le disposizioni del Codice civile (art. 1901 – Mancato pagamento del premio).
APPLICAZIONE DELLA SOGLIA:	La copertura con contribuzione pubblica agevolata prevede, per poter accedere all'indennizzo, l'applicazione del limite del 20% di danno risarcibile a termini di polizza calcolato sull'intera produzione aziendale per specie-coltura vegetale/comune. Al superamento di detta soglia di danno la liquidazione dell'indennizzo avviene per singola partita per le avversità Grandine, Vento Forte, Eccesso di pioggia ed eccesso di neve. La copertura integrativa indennizza eventuali danni inferiori a detta soglia, per le avversità riportate sul certificato di assicurazione e per singola partita assicurata.
FRANCHIGIA:	È diversificata per avversità e per specie assicurata in base all'art. 7 delle Condizioni Generali e Speciali di assicurazione. Per le avversità Catastrofali la franchigia minima è del 40% su tutte le colture. Per le avversità Eccesso di pioggia, Eccesso di neve e Accessorie la franchigia minima è pari al 30% su tutte le colture. Per le avversità Grandine e Vento forte è variabile a seconda delle colture da un minimo del 10% sino ad un massimo del 30%. In caso di eventi combinati con franchigie differenti normalmente viene applicata la franchigia superiore, tuttavia possono essere previste condizioni differenti sulle condizioni generali di assicurazione.
LIMITI DI INDENNIZZO:	Al netto della franchigia (minima) contrattuale i limiti d'indennizzo massimi sono i seguenti Per le avversità Catastrofali: 40% Per le avversità Eccesso di pioggia, Eccesso di neve ed Accessorie: 50% della somma assicurata per singola partita. Per le avversità Grandine e Vento forte: 80% della somma assicurata per singola partita. In caso di franchigie superiori i limiti possono subire riduzioni così come possono variare in caso di danni combinati.
SCOPERTO:	È diversificato per avversità e per specie assicurata in base all'art. 9 delle Condizioni Generali e Speciali di assicurazione. Sono previsti scoperti aggiuntivi nel caso di riserve ed annotazioni peritali riportate sul bollettino di campagna



ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI	
QUANTITÀ ASSICURABILI:	Va assicurata la resa realmente ottenibile nell'annualità negli appezzamenti assicurati, riguardante l'intera superficie di produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale coltivata all'interno di un territorio comunale.
PREZZI MERCURIALI:	<p>Sono oggetto di accordo con ogni singolo consorzio di difesa contraente nell'ambito della polizza collettiva e vengono espressi per singola unità assicurabile (quantità o quintale).</p> <p>Ai fini della contribuzione pubblica comunitaria è previsto un valore assicurato massimo per ettaro normato dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) con apposito decreto (<i>Valore Standard o Standard Value</i>) ridotto così come previsto dal PGRA 2025.</p> <p>Assumere rischi oltre detto valore assicurato per ettaro necessità di specifica autorizzazione scritta da parte della Direzione.</p>
ISPEZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATI E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO:	<p>La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati anche con persona dalla stessa designata ed in assenza di denuncia di danno.</p> <p>In caso di denuncia di sinistro l'ammontare del danno è definito direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'assicurato o persona da lui designata.</p> <p>Possono essere effettuati più rilievi sui terreni e prodotti assicurati ai fini della quantificazione del danno, sia preventivi che definitivi e comunque la perizia definitiva dovrà avvenire in prossimità della raccolta del prodotto.</p> <p>Nel caso di mancata accettazione dei rilievi effettuati dal perito della Società, l'assicurato ha facoltà di richiedere perizia di appello ai sensi degli art. 32 e seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione.</p>
DANNO DI QUALITÀ:	<p>Oltre alla perdita di resa quantitativa di prodotto è assicurata, laddove prevista dalle Condizioni Speciali di Assicurazione anche la perdita di resa in termini qualitativi che il prodotto ha subito a causa degli eventi assicurati. La determinazione viene fatta sulla base di tabelle convenzionali di danno ed è applicata sul valore residuo detratta la perdita di resa quantitativa.</p> <p>Detto valore qualitativo ha decorrenze e cessazioni proprie previste nelle condizioni speciali di assicurazione.</p> <p>Per le avversità catastrofali e accessorie non è prevista alcuna perdita di resa qualitativa, ma solo quantitativa.</p>
RIDUZIONE DEI QUANTITATIVI ASSICURATI:	<p>Nel caso di perdite di resa assicurata dovute ad avversità o eventi non in garanzia l'assicurato può effettuare opportuna dichiarazione alla Società ai sensi dell'art. 21 e richiedere una riduzione proporzionale del prodotto assicurato e conseguentemente del premio.</p> <p>La domanda di riduzione è soggetta a specifica accettazione scritta da parte della Società.</p>